

N. R.G. 3899/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

composto dai Magistrati:

Dott. Mario Farina	Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi	Giudice
Dott.ssa Valentina Frongia	Giudice rel. est.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3899 /2020** promossa da:

nato il 15/08/1992 in ALGERIA (ID: NU0002341 CUI: 05ZIIAV)
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARIA CRISTINA XIMENES, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

resistente contumace

e

Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 1/07/2020, il cittadino algerino ha impugnato il
provvedimento, emesso il 16 giugno 2020 e notificato il 17 giugno 2020, con il quale la



Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari aveva rigettato le sue istanze.

Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della declaratoria di manifesta infondatezza della domanda per essere stata pronunciata la stessa in assenza dei presupposti di legge, e, nel merito, ha censurato l'operato della Commissione per avere erroneamente ritenuto non credibile la sua vicenda.

Il ricorrente ha, quindi, domandato il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 22 luglio 2020 il ricorrente, in lingua hausa araba con l'ausilio dell'interprete, ha dichiarato:

“ Confermo quanto dichiarato alla commissione e riportato nel ricorso

Sono nato il 15 agosto 1992 in Algeria, città di Skikda, e lì vissuto sino a ventitré anni.

D – quindi sino al 2015?

R- sino al 2014/2015.

D – come mai non riesce ad essere preciso?

R – perché quando ho lasciato Skikda e sono andato a Annaba ogni tanto tornavo a Skikda, non è molto lontano, sono circa 100 Km di distanza.

A Skikda vivevo con la mia famiglia, composta da mio padre, mia madre, tre sorelle e un fratello, non ricordo le loro date di nascita, ma sono tutti più grandi di me. Mio fratello è più grande di me di tre anni, le mie sorelle sono tutte più grandi anche di mio fratello, sono nate a distanza di circa tre anni le une dalle altre.

Mio padre era professore di matematica alla scuola media, adesso è pensionato, mia madre è casalinga.

Io ho studiato, ho frequentato la scuola per nove anni, ho studiato sino alle scuole medie, non ho preso il diploma; ho iniziato quando avevo cinque anni e ho smesso nell'anno scolastico 2006/2007, mancavano ancora quattro anni al diploma; in Algeria il ciclo di studi prevede che si entri a cinque anni, si facciano sei anni di scuole elementare, cinque anni nelle scuole medie e tre anni di liceo, poi si può andare all'università.

ADR – la mia sorella più grande è medico, le altre due sorelle non lavorano, sono sposate e stanno a casa, una di loro è arrivata all'ultimo anno delle superiori ma non ha preso il diploma, e l'altra si è fermata come me alle medie, al nono anno; mio fratello è arrivato al settimo anno, al primo anno delle medie; lui non lavora.

ADR – sono musulmano, ma non sono praticante.



ADR- ho lasciato l'Algeria il 15 febbraio 2020 perché sono sessualmente diverso e questo mi ha creato problemi in Algeria, con questa mia situazione non è possibile vivere in Algeria.

D – cosa intende per sessualmente diverso?

R – preferisco gli uomini alle donne. Sono omosessuale.

ADR – mi sono reso conto di essere omosessuale quando avevo dieci anni, poi con il passare del tempo mi sono reso conto che il mio orientamento era quello, che non ero come tutte le persone.

La prima esperienza omosessuale l'ho avuta a dodici anni con un mio coetaneo che si chiamava Nassim, lui era un mio amico che abitava nel mio stesso quartiere, io non sapevo che lui fosse omosessuale e lui non lo sapeva di me; non so se Nassim avesse avuto altri rapporti in precedenza. Con Nassim abbiamo avuto una relazione che è durata due o tre anni. La mia famiglia non sapeva niente di questa relazione, neanche la famiglia di Nassim, ci incontravamo a casa mia o a casa sua.

D – non era rischioso incontrarsi nelle vostre case?

R – sì, era rischioso, ma eravamo piccoli e non ci pensavamo.

ADR – dopo tre anni Nassim si è ritirato dalla relazione. Dopo Nassim ho avuto altre esperienze, per me era diventata una cosa normale e questo mi ha creato parecchi problemi.

ADR – ho avuto diverse relazioni occasionali, poi ho avuto una relazione stabile con un mio amico che si chiama Anmmar, l'ho conosciuto circa tre anni dopo l'esperienza con Nassim. Preciso che la relazione con Nassim l'ho avuta a dieci anni, non ha dodici come verbalizzato prima, mi sembrava di avere detto dieci anni. Quando ho conosciuto Anmmar avevo circa quindici/sedici anni. La relazione con Anmar è durata sino al momento in cui ho lasciato l'Algeria, circa dieci anni.

D – conosce la data di nascita di Anmmar?

R – non conosco la sua data di nascita. E' probabile che sia mio coetaneo.

D – siete stati insieme dieci anni, non festeggiavate i compleanni?

R – nella nostra cultura il compleanno non si festeggia?

D – di cosa si occupa Anmar?

R – non lavorava, era inoccupato, non studiava ed era un piccolo spacciatore, vendeva droghe leggere.

D – lei, dopo avere smesso di studiare, cosa faceva?

R – lavoravo come tassista prima abusivo, non avevo licenza, per tre anni, poi ho lavorato regolarmente per due anni.

ADR – con Anmar uscivamo insieme, qualche volta prendevamo una casa in affitto per pochi giorni, magari un fine settimana. Qualche volta ci incontravamo anche nelle nostre abitazioni.

ADR – la mia famiglia non sapeva della mia relazione con Anmar. Nemmeno la famiglia di Anmar sapeva nulla, non conosceva nemmeno il suo orientamento sessuale.



D – lei prima mi ha detto che il suo orientamento sessuale le creava problemi, mi vuol dire quali?

R – un giorno io e Anmar ci trovavamo a casa mia, mia madre è entrata e ci ha trovato in stanza in atteggiamenti intimi; questo è successo nel 2014, era d'estate ma non ricordo il giorno. Lei non se lo aspettava, si è messa ad urlare e piangeva. A quel punto siamo fuggiti di casa e mi sono allontanato dal quartiere nel quale abitavo e per alcuni mesi sono andato in un villaggio vicino. Anche mio padre lo è venuto a sapere, lui per questo si è ammalato di diabete e ipertensione e poi è morto.

D – ma prima mi ha detto che suo padre è pensionato?

R – lui è andato in pensione prima di morire. Forse non avevo capito la domanda, o forse non è stata capita la risposta.

D- suo padre, prima dell'episodio di cui ha parlato, soffriva di qualche patologia?

R- no, le sue patologie sono insorte dopo l'episodio.

D – quando è morto suo padre?

R – mio padre è morto nel 2015.

Sono stato prima in un villaggio che si chiama Bni Cchir, e poi in un altro che si chiama Lkoll, io cambiavo posto perché i miei amici mi avvisavano che i fratelli di mio padre mi stavano cercando per uccidermi.

D – come facevano i suoi amici a saperlo

R – perché loro mi cercavano nei posti che frequentavo, loro mi cercavano molto arrabbiati perché dicevano che avevo ucciso mio padre. Loro avevano perso la testa perché mi ritenevano responsabile della morte di mio padre.

D – non poteva chiedere protezione alla polizia?

R – Da noi la polizia non interviene nemmeno se uno viene picchiato di fronte agli agenti, potrebbe intervenire solo se io morissi o se fossi portato in ospedale.

ADR – dopo qualche mese sono andato ad Annaba, Anmar all'inizio era fuggito con me, ma poi è tornato a Skikda, ha passato un periodo di stress, ma nessuno ha saputo che aveva una relazione con me, mia madre non lo aveva detto nemmeno a mia padre, gli aveva detto solo quello che aveva visto senza dirgli il nome di Anmar, nessuno ha mai scoperto della nostra relazione.

D – lei ha mai provato a contattare sua madre per parlare di ciò che era successo?

R – no, non ho potuto, dopo quello che è successo a mio padre sono stato costretto a scappare.

ADR – ad Annaba vivevo in affitto, stavo con Anmar, che ogni tanto veniva, stava un po' con me e poi tornava a Skikda. Mi mantenevo grazie ad Anmar, che mi portava dei soldi.

ADR – dopo Annaba sono venuto in Italia.

D – come mai ha deciso di lasciare Annaba e di venire in Italia?



R- non avevo più nessuna speranza nel mio paese, nei paesi arabi non è facile vivere nella mia situazione, la popolazione non accetta l'omosessualità, guardano l'omosessuale come non fosse un essere umano, e poi i miei zii mi davano la caccia.

D- nel corso della sua vita ha subito condotte discriminatorie per il suo orientamento?

R – sì, sono stato vittima tante di condotte minacciose e violente, questo è successo spesso dai sedici anni in poi, a volte le persone ti bloccano e ti prendono e ti maltrattano, in alcune zone non si può nemmeno uscire la notte.

D – Lei prima mi ha detto che nella sua vita ha avuto rapporti occasionali, mi sa spiegare con quali modalità incontrava le persone con il suo stesso orientamento?

R – in genere ci presentavano persona che già conoscevamo, c'erano anche dei locali frequentati anche da omosessuali.

D – innanzi alla commissione lei ha riferito che si prostituiva per una organizzazione, cosa mi può dire sul punto?

R- è vero, sono entrato a fare parte della rete qualche mese prima di rompere la relazione con Nassim, lui quando ha capito questo mi ha lasciato. Queste persone dell'organizzazione erano una piccola mafia, erano coinvolti anche nel traffico di droga, è stato mio fratello a mettermi in contatto con loro, la prima volta il capo di questa piccola mafia mi ha costretto ad avere un rapporto con lui.

D – mi può spiegare meglio cosa significa che suo fratello l'ha messa in contatto con l'organizzazione?

R – mio fratello faceva uso di sostanze stupefacenti, non aveva soldi, e quindi mi impediva di andare a scuola, mi picchiava e poi mi aveva costretto ad andare nell'organizzazione. Penso che lui in cambio prendesse della droga.

D – lei non poteva ribellarsi?

R – no, non ho potuto, non avevo le forze, non potevo fare nulla.

ADr – tutto questo è durato nel periodo tra la fine della mia relazione con Nassim e l'inizio di quella con Anmar. Ne sono uscito con l'aiuto di Anmar, lui mi è stato vicino.

D- ma come ha fatto ad uscire da questa organizzazione, che, come dice lei, aveva modalità mafiose?

R – no, ma io ci andavo liberamente, mi pagavano, avevo bisogno di soldi, poi ho smesso.

D – ma prima mi ha detto che non poteva ribellarsi?

R – no, all'inizio mi hanno costretto, ma poi mi pagavano ed io ero libero di andare via.

D- lei sa cosa prevede la legislazione Algerina in tema di omosessualità?

R – l'omosessualità è un reato.



D - a parte suo fratello, qualcuno della famiglia ha mai sospettato qualcosa prima che sua madre la trovasse con Anmar?

R – non credo, magari avranno pensato qualcosa, ma non lo so, i miei genitori non passavano molto tempo a casa, mia madre andava spesso da mia nonna, e mio padre, anche da pensionato, aveva un terreno.

D- vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che mi ha già detto?

R – Ho avuto dei problemi nel CPR, c'è un ragazzo algerino al quale mi sono rivolto per leggermi il contenuto di alcuni documenti della Commissione, gli avevo chiesto di essere discreto, solo che lui ha raccontato tutto agli altri, e gli ospiti hanno iniziato ad estromettermi, a trattarmi male, ad insultarmi e a lanciare frecciate. A volte se sono seduti e arrivo io, si alzano e mi lasciano solo.

L'amministrazione convenuta è rimasta contumace.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. n. 8282 del 2013; da ultimo, Cass. n. 18130/2017), tramite i quali si intende fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE.

Più nel dettaglio, il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, n. 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L' art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, inoltre, chiarisce che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, non è affidata alla mera opinione del giudice, essendo “il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine



officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”(v. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017).

In questa logica, qualora talune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si deve ricorrere ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando: «a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente” per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25).

Ciò chiarito, devono essere analizzate partitamente le plurime circostanze riferite dal ricorrente tramite le due audizioni a cui è stato sottoposto, la prima in sede amministrativa, la seconda nel presente procedimento.

In entrambe le audizioni, il ricorrente ha dichiarato di essere omosessuale e ha riferito, nei medesimi termini, le vicende legate alla scoperta del proprio orientamento sessuale, ha identificato i propri partner, ha evidenziato le difficoltà avute con la sua famiglia, e ha narrato l'episodio che aveva determinato la scoperta, da parte della madre, del suo orientamento sessuale. Il racconto reso appare sufficientemente circostanziato con riferimento ad ogni aspetto riferito e non si ravvisa alcun atteggiamento evasivo nelle risposte rese.

Le apparenti incongruenze rinvenibili nelle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale, relative perlopiù alla scansione temporale degli avvenimenti, ben possono essere spiegate dalla difficoltà nel ricostruire episodi sviluppatasi nell'arco di poco meno di venti anni, e non inficiano ciò che risulta essere il nucleo essenziale del racconto.

Anche le vicende relative alla sua partecipazione ad una rete di prostituzione minorile, che, se collocate all'età di dieci anni, potevano apparire inverosimili, risultano plausibili nel racconto reso innanzi al Tribunale, ove il richiedente ha spiegato che tali fatti erano accaduti circa tre anni



dopo; in particolare, egli ha riferito di avere avuto le prime esperienze omosessuali a dieci anni, con un coetaneo, Namir, con il quale aveva intessuto una relazione sentimentale, e dopo tre anni circa era stato dapprima “costretto” ad avere un rapporto con il capo del racket, con il quale era entrato in contatto perché sostanzialmente “ceduto” dal fratello tossicodipendente, ma poi aveva liberamente accettato di prostituirsi per avere del denaro, ciò che aveva determinato l'allontanamento del suo partner.

Plausibile risulta anche la sua uscita dal racket, determinata dalla nuova relazione con un nuovo partner, Anmmar, piccolo spacciatore che, verosimilmente, grazie alla sua attività illegale poteva garantire al ricorrente un sostegno economico sostitutivo degli introiti che precedente otteneva prostituendosi.

Sussistono, invece, dubbi in ordine alla reale portata del timore manifestato dal richiedente di essere ucciso dai suoi zii, risultando scarsamente plausibile che gli stessi, pur ritenendo che le malattie che avevano condotto il loro fratello alla morte trovassero origine dal dispiacere per la scoperta dell'orientamento sessuale del figlio (odierno ricorrente), ad anni di distanza dall'allontanamento dalla città di origine abbiano continuato a cercarlo per consumare una (scarsamente plausibile) vendetta.

Tuttavia, anche tale circostanza deve essere letta alla luce di un contesto fortemente omofobico (per una disamina del contesto si veda infra), nel quale il verosimile rancore manifestato dai familiari del richiedente può ben essere stato tradotto dallo stesso in una reale intenzione lesiva degli stessi nei suoi confronti.

Inoltre, la vicenda raccontata del ricorrente, come chiarita innanzi al Tribunale, oltre che apparire credibile, risulta estrinsecamente plausibile, in quanto coerente con “le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone” (v. ancora il criterio valutativo di cui alla lett. c del comma 5 dell’art. 3, D.lgs. n. 251/2007).

Si evidenzia, infatti, che in Algeria, sebbene la Costituzione protegga i diritti umani fondamentali, non include disposizioni per prevenire la discriminazione basata sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale. Il codice penale criminalizza "l'indecenza pubblica" e le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso con la reclusione fino a due anni e una multa di 10.000 dinari (circa 70,00 Euro) che si applica sia agli uomini che alle donne. Il Codice, tuttavia, non fa riferimento diretto a persone transgender o intersessuali.

Diverse fonti (Freedom House, Amnesty International) concordano sul fatto che negli ultimi anni le azioni penali per tali atti siano diminuite. Amnesty International tuttavia riporta le parole di un attivista in un gruppo LGBTI algerino che ha dichiarato *”anche se [il codice penale] è stato usato raramente, faceva sentire le persone LGBTI vulnerabili e metteva pressione sulle vittime di crimini LGBTI perchè ritirassero le denunce. ”*



Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (USSD), nel report sui diritti umani in Algeria, pubblicato a febbraio 2020 rileva che, mentre l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona non è criminalizzato, le persone LGBTI possono essere perseguite in base alle leggi che regolano la prostituzione, l'indecenza pubblica e l'associazione con caratteri "cattivi".

La stessa fonte rileva che alcune ONG non specificate *“hanno riferito che i giudici hanno emesso pene più severe nei confronti delle persone LGBTI per i suddetti reati rispetto alle persone non LGBTI. Una ONG ha riferito che gli uomini LGBTI sono stati presi di mira più spesso delle donne”*.

Inoltre, nel report, si legge che i funzionari governativi non hanno adottato misure specifiche per prevenire la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI.

HRW afferma che il Governo blocca la registrazione di molte organizzazioni non governative algerine che si occupano di diritti delle donne, etnici e umani e non è stato cooperativo con numerosi esperti e meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(si consultino i seguenti documenti: Amnesty International, *Human Rights in the Middle East and North Africa – Review of 2019*, 27 febbraio 2020, p.14. Disponibile al link: <https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0113572020ENGLISH.PDF>

Human Rights Watch (HRW), *Algeria*, 2020. Disponibile al link: <https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/algeria>

Human Rights Watch (HRW), *World Report 2020: Algeria – Events of 2019*, 2020. Disponibile al link: <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/algeria#8410c4>

USSD, *Human Rights Report: Algeria*, febbraio 2020, pp.32-33. Disponibile al link: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/ALGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>)

Per quanto attiene al contesto sociale, Freedom House riporta che le persone LGBT sono politicamente emarginate in Algeria e hanno scarsa capacità pratica di lottare per leggi antidiscriminatorie o l'abrogazione di leggi che criminalizzano le relazioni tra persone dello stesso sesso. Inoltre, gli algerini LGBT subiscono maltrattamenti da parte della polizia, discriminazione da parte degli operatori sanitari e discriminazione sul posto di lavoro. Non vengono forniti dettagli sulle circostanze o sulla frequenza.

La fonte rileva che le persone LGBT subiscono discriminazioni e violenze per aver espresso il loro orientamento sessuale e molti attivisti LGBT sono fuggiti dal Paese.

Si legge poi che *“le ONG che rispondono alle esigenze della popolazione LGBT+ sono rare, ad eccezione del gruppo di difesa Alouen (Colori), a causa della legge del 2012 sulle associazioni che limita la società civile in generale.”*



(Freedom House, *Freedom in the World 2020 – Algeria*, marzo 2020. Disponibile al link: <https://freedomhouse.org/country/algeria/freedom-world/2020>)

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (USSD), conferma che le persone LGBT hanno subito discriminazioni nell'accesso ai servizi sanitari come tempi di attesa più lunghi, rifiuto del trattamento e vergogna. Alcune organizzazioni hanno mantenuto un elenco di ospedali “LGBTI friendly” e diverse ONG hanno gestito cliniche mobili appositamente per le comunità vulnerabili. Le ONG hanno riferito che i datori di lavoro hanno rifiutato il lavoro alle persone LGBT, in particolare agli uomini percepiti come effeminati. I membri della comunità hanno affermato che anche ottenere assistenza legale era una sfida a causa di discriminazioni simili.

La stessa fonte ha segnalato arresti "multipli" di persone LGBT nel 2018 e nel 2019 tuttavia non fornisce dettagli sui numeri, sulla frequenza o sui motivi degli arresti.

(USSD, *Human Rights Report: Algeria*, febbraio 2020, pp.32-33. Disponibile al link: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/ALGERIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>)

La *International Lesbian and Gay Association* (ILGA), nel rapporto pubblicato a dicembre 2019, riporta che “*le minoranze sessuali in Algeria sono state storicamente ridicolizzate, percepite e trattate come un gruppo di "cittadini di seconda classe" che sono costantemente soggetti a violenza.*” Osserva anche che il rifiuto sociale della diversità sessuale è segnalato come così radicale che il matrimonio eterosessuale è spesso visto dai gay e le persone lesbiche come l'unica opzione praticabile per rimanere al sicuro.

(ILGA, *State-Sponsored Homophobia 2019*, 10 dicembre 2019, p.305 . Disponibile al link: https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf)

È di tutta evidenza, pertanto, la compromissione di un diritto fondamentale del ricorrente, il quale nel proprio Paese correrebbe il rischio di essere perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale, senza la possibilità di ottenere protezione dallo Stato.

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato, sotto la previsione della lett. d) dell'art. 8 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, per l'asserita appartenenza del ad un particolare gruppo sociale, dovendosi intendere il "particolare gruppo sociale" “quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune



dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana”.

La circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, giustifica la concessione della protezione richiesta” (si confronti Cass. Civ. 20 settembre 2012 n. 15981).

In accoglimento della domanda proposta in via principale, deve essere dunque riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18.

Ogni altra domanda è evidentemente assorbita.

Con riferimento alle spese di causa, nonostante il Ministero sia soccombente, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876). Non deve essere assunta, dunque, alcuna disposizione in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:

- riconosce in capo a nato in Algeria il 15.08.1992 (ID: NU0002341 CUI: 05ZIIAV) lo status di rifugiato ex art. 2, lett. f), D.lgs. n. 251/2007;
 - nulla sulle spese.
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al CPR di Macomer.

Così deciso in Cagliari in data 24/07/2020, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Valentina Frongia

Il Presidente

Dott. Mario Farina

